

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO

E

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TORINO

PREMESSO CHE

- nello svolgimento delle attività istruttorie della Commissione Territoriale possono emergere aspetti attinenti le condizioni psico-fisiche dei richiedenti protezione internazionale (di seguito "richiedenti"), che necessitano, per la loro corretta valutazione, del supporto di esperti in ambito sanitario;
- l'art. 19 co. 1 lett. d-bis D.Lgs 286/98 (Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili) stabilisce che: *"Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale"*;
- l'art. 8 co. 3-bis D.Lgs 25/2008 stabilisce che: *"Ove necessario ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario [...] La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subito effettuate secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni."*;
- l'art. 17 co. 8 D.Lgs 142/2015 stabilisce che: *"Le persone che hanno subito danni in conseguenza di torture, stupri o altri gravi atti di violenza accedono ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate, secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni."*;
- si ravvisa la necessità di identificare procedure standard e più celeri e di ampliare la gamma di indagini di carattere medico-legale per i richiedenti la protezione internazionale;
- si ritiene, a tal proposito, di favorire le sinergie tra la Commissione Territoriale e l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino;

SI CONVIENE:

Art. 1

Qualora nel corso della procedura di asilo il/la richiedente produca documentazione sanitaria riguardante le proprie condizioni di salute, la Commissione Territoriale – priva di competenze tecniche in materia - la trasmetterà, previo consenso dell'interessato/a, all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino per ottenere una consulenza volta ad una sua corretta interpretazione.

Art. 2

La consulenza di cui all'articolo 1 sarà prestata dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino mediante il coinvolgimento di professionisti iscritti agli Albi, all'uopo individuati sulla base delle disponibilità acquisite e sarà finalizzata, in particolare, ad acquisire informazioni in ordine:

- a- alle caratteristiche e alla gravità della patologia (es. sintomi, probabilità di guarigione, impatto sulle aspettative di vita e sulle condizioni di vita dell'interessato...);
- b- al trattamento farmacologico e agli accertamenti diagnostici richiesti;

Art. 3

Resta ferma la facoltà per l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino, nel caso in cui la documentazione medica a disposizione non dovesse risultare sufficiente per fornire la consulenza di cui all'articolo precedente, di sottoporre il/la richiedente, previo consenso, ad accertamenti medico – legali ritenuti necessari per una più compiuta valutazione del caso proposto.

Art. 4

Il presente protocollo non prevede oneri finanziari a carico delle parti.


Art. 5

Il presente protocollo avrà durata annuale e sarà rinnovato tacitamente, salva diversa volontà delle parti

Torino _____

Letto, firmato e sottoscritto

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino



Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Torino
